



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 32/2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna

- VISTO:** il D.M. 31 luglio 1934, recante "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita degli oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";
- VISTO:** il D.P.R. 4 febbraio 1984, n. 50, recante "Approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi".
- VISTO:** Il Regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto di merci pericolose alla rinfusa allo stato liquido e gassoso, che approdano ed operano nel porto di Ravenna, approvato con ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna n°39/2011, del 11.04.2011.
- VISTA:** la nota s.n. del 26.01.2012, con cui la Terminal Nord S.p.a. ha chiesto la modifica dell'art. 8 del regolamento in premessa emarginato, al fine di consentire lo sbarco di sostanze liquide nocive non infiammabili, non tossiche, non corrosive, dalle navi ormeggiate presso la banchina in concessione alla medesima società;
- VISTO:** il verbale di riunione tenutasi presso la sede della Capitaneria di Porto in data 23.01.2013, con i rappresentanti del Servizio Chimico di Porto di Ravenna;
- VISTA:** il parere di competenza espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, con nota n. 3561, in data 28.03.2013;
- CONSIDERATA:** l'opportunità di procedere ad un aggiornamento del vigente regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso che operano e che sostano nella rada e nel porto di Ravenna, in considerazione del riparto di competenze tra Autorità Marittima ed Autorità Portuale in materia di circolazione in ambito portuale;
- CONSIDERATA:** l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione, nel Porto di Ravenna e nelle sue aree limitrofe e la incolumità pubblica in generale;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi - MARPOL 73/78 e successivi emendamenti;
- VISTI:** gli artt. 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 79, 81, 83 e 85 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

Al "Regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto di merci pericolose alla rinfusa allo stato liquido e gassoso, che approdano ed operano nel porto di Ravenna" vengono aggiunti i seguenti punti, con efficacia dalle ore 00:01 del giorno 22.04.2013:

12. Bunge:

- a. Sostanze liquide nocive non infiammabili, non tossiche.

13. Terminal Nord:

- a. Sostanze liquide nocive non infiammabili, non tossiche, non corrosive."

Articolo 2

L'articolo 13 del "Regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto di merci pericolose alla rinfusa allo stato liquido e gassoso, che approdano ed operano nel porto di Ravenna" è modificato come segue:

Fornitura di dotazioni e provviste bordo

A bordo delle navi ormeggiate nel porto di Ravenna, che trasportano i prodotti oggetto del presente regolamento, possono essere imbarcate/sbarcate dotazioni e provviste di bordo secondo le prescrizioni sotto riportate:

1. Navi ormeggiate a banchine abilitate a movimentare prodotti infiammabili:

- a. Imbarco e sbarco di lubrificanti, vernici, additivi: l'imbarco e lo sbarco lato banchina di materiali quali lubrificanti in fusti, vernici, additivi per il carico, gas compresso contenuto in cilindri etc. è **vietato**. Tale tipo di approvvigionamento può essere effettuato esclusivamente lato mare con impiego di mezzo nautico **dotato di idonee protezioni parafiamma presso gli scarichi dei gas esausti di bordo**. L'imbarco sul ponte di coperta potrà avvenire, con tutte le cautele che il caso richiede, con l'impiego dei mezzi di sollevamento della nave, ad eccezione di quelli posizionati a centro nave che insistono nella zona di connessione manichette di terra/manifold di bordo.
- b. Imbarco e sbarco di dotazioni e provviste di bordo: le dotazioni e le provviste di bordo (con l'esclusione di vernici, gas compresso contenuto in cilindri, lubrificanti in fusti, additivi per il carico) possono essere imbarcate e sbarcate con l'impiego dei mezzi di sollevamento della nave, ad eccezione di quelli posizionati a centro nave che insistono nella zona di connessione manichette di terra/manifold di bordo. Durante la movimentazione delle dotazioni e delle provviste dalla banchina dovranno essere sospese le operazioni commerciali. I veicoli ed i mezzi nautici preposti al trasporto dei beni oggetto del presente punto dovranno essere equipaggiati con tutti i dispositivi di sicurezza in materia.

2. Navi ormeggiate a banchine non abilitate a movimentare prodotti infiammabili:

- a. Imbarco e sbarco di lubrificanti, vernici, additivi, dotazioni e provviste di bordo: l'imbarco e lo sbarco di materiali quali lubrificanti in fusti, vernici, additivi per il carico, gas compresso contenuto in cilindri e di dotazioni e provviste di bordo può essere effettuato con l'impiego dei mezzi di sollevamento della nave, ad eccezione di quelli posizionati a centro nave che insistono nella zona di connessione manichette di terra/manifold di bordo. La movimentazione dei materiali sopra citati non dovrà compromettere in alcun modo la sicurezza delle operazioni commerciali.

Ravenna, 16 APR. 2013.



IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA